



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la nota n. 1179 del 19.09.2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale veniva segnalato l'esito del sopralluogo tecnico avvenuto in località Posillipo, in corrispondenza della proprietà Maticena, con accesso da Via Posillipo n. 222 del Comune di Napoli; dal quale risultava che: "...allo stato attuale, il tratto di costa descritto... presenta un'elevata pericolosità da frana legata ai fenomeni erosivi in atto che potrebbe determinare il collasso di ingenti porzioni della falesia tufacea pregiudicando seriamente la sicurezza degli edifici a tergo...".

VISTA la nota della Città Metropolitana di Napoli, assunta al prot. AdSP n. 24711 del 11.11.2019 nella quale, tra l'altro, viene espressamente richiesto a questa AdSP di emettere apposita ordinanza di interdizione per il tratto interessato ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario interdire il tratto di costa in corrispondenza della proprietà Maticena, località Posillipo, con accesso da via Posillipo n. 222 del Comune di Napoli, in attesa di conoscere la tipologia di intervento più idonea per la mitigazione delle descritte condizioni di pericolosità.

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;



ORDINA

ART. 1

In considerazione a quanto citato in premessa, il tratto di costa in corrispondenza della proprietà Matacena, località Posillipo, con accesso da Via Posillipo n. 222 del Comune di Napoli, meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, è interdetto fino alla avvenuta eliminazione del pericolo.

In tale area, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività di accesso, transito di persone e/o mezzi e comunque ogni altra attività e/o comportamento che implichi la fruizione dell'area e dello specchio acqueo per una ampiezza di 20 mt dalla linea costiera.

ART. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

ART. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 20 DIC. 2019

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

